

DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI GIURISTI ITALIANI
(XII - XX SECOLO)

DIRETTO DA

ITALO BIROCCHI
ENNIO CORTESE
ANTONELLO MATTONI
MARCO NICOLA MILETTI

A CURA DI

MARIA LUISA CARLINO
GIUSEPPINA DE GIUDICI
ERSILIA FABBRICATORE
ELOISA MURA
MARTINA SAMMARCO

CON LA COLLABORAZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL SENATO

VOLUME I
A-Les

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

L'opera è stata pubblicata con il contributo dei fondi MIUR-PRIN 2008 assegnati alle unità di ricerca delle Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza; di Milano, Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto; di Roma «La Sapienza», Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-filologiche e Geografiche; di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e della Formazione.

Con il contributo e il supporto documentario della Biblioteca del Senato



Senato della Repubblica

A CURA DI

MARIA LUISA CARLINO

GIUSEPPINA DE GIUDICI

ERILITA FABBRICATORE

ELOISA MURA

MARTINA SAMMARCO

CON LA COLLABORAZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL SENATO

VOLUME I

A-La

ISBN 978-88-15-24124-5

Copyright © 2013 by Società Editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore. Per altre informazioni si veda il sito www.mulino.it/edizioni/fotocopie

del dir. pen. veneto nel Settecento, in *Sensibilità e razionalità nel Settec.*, II, Firenze 1967, p. 373-421: 380-383; *Id.*, *Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento*, in *Id.* [1982], p. 319-410; Silvia GASPARINI, *L'avvocato M.F. e il suo Dizionario dalle molte vite*, in M.F., *Dizionario del dir. comune e veneto* (cur. S. Gasparini), Padova 2007, p. 1-18.

Silvia GASPARINI

Ferroglia, Giuseppe (Torino, 5 maggio 1905 - ivi, 23 febbraio 1993)

Allievo di Francesco Ruffini, è libero docente in Diritto ecclesiastico presso l'Università di Torino dal 1931-32 al 1948-49 e in seguito presso quelle di Camerino, di Cagliari (dove è incaricato di Diritto canonico e di Diritto del lavoro), di Parma (dove insegna anche Diritto amministrativo) e poi ancora di Torino dove, fino al collocamento fuori ruolo nel 1975, tiene il corso di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia e commercio.

Fu autore di più scritti nei quali è stato privilegiato il profilo istituzionale e formale dei rapporti con le organizzazioni religiose come dimostrano i titoli di alcune sue pubblicazioni: *La condizione giuridica degli ordini religiosi: storia, diritto comparato, diritto italiano* (Torino 1931); *I rapporti fra Stato e chiese nella costituzione repubblicana* (Milano 1950).

BIBL.: Nss.DI, 7 (1961), p. 233; JEMOLO [2005-09], II, p. 158.

Roberto MAZZOLA

Fierli, Gregorio (Montecchio, 11 marzo 1744 - Firenze, 11 maggio 1807)

Nato da una famiglia di proprietari terrieri nel territorio di Cortona, condusse gli studi giuridici presso l'Università di Pisa, dove si laureò nel 1766. Iniziò la pratica nell'avvocatura a Firenze nello studio di Giovanni Paolo Ombrosi, con il quale collaborò al *Thesaurus selectarum decisionum Rotae florentinae* (Florentinae 1767-87, 1772-1807), curando, dopo la morte del maestro, la prosecuzione della pubblicazione dell'imponente raccolta di giurisprudenza toscana in 13 volumi, la cui approfondita conoscenza giovò moltissimo, in seguito, alla produzione scientifica di F. Fu membro attivo dell'Accademia dei Georgofili, i cui Atti negli anni Novanta ospitarono più volte sue dissertazioni. Il convinto sostegno alla politica che liberiste favorì la sua nomina (1801) nella

prima Deputazione economale del Regno d'Etruria, incaricata di risanare le finanze pubbliche. Morì, celibe, per apoplessia.

All'avvocato F. si devono numerosi scritti giuridici, economici, storici, agronomici in cui occupano un posto centrale il mondo della produzione agricola e quello del commercio. Varie sono le opere giuridiche, sempre indirizzate ai pratici, che godettero di buon apprezzamento e notevole diffusione, ad iniziare dalle *Observationes practicae ad curiam florentinam praesertim accomodatae* (Florentinae 1796; edizione postuma italiana accresciuta, cur. A. De Vita, Pistoia 1819-21; Prato 1827-29), dove vari gli istituti civilistici sono esaminati tenendo presente, oltre che la dottrina romanistica, la legislazione toscana e la giurisprudenza della Rota fiorentina e di altri supremi tribunali; queste stesse fonti sono a fondamento dell'opera *Della divisione dei beni dei contadini e di altre simili perisone* (Firenze 1797, 1804; Fermo 1829, 1841; Macerata 1841), finalizzata alla semplificazione delle cause agricole. Una lunga rassegna di dottrine di glossatori e commentatori (da Azzone ed Accursio a Bartolo, Baldo ed i Socini, tra i più ricorrenti) offrono le *Celebriores doctorum theoricarum collectae* (Florentinae 1801, 1816; Bononiae 1825; trad. it. Roma 1840), dove si intende enucleare la *ratio* e precisare l'applicabilità delle varie teorie alla luce della moderna giurisprudenza, ai fini di un corretto utilizzo in giudizio. Dedicato alla tutela dell'agricoltura e della proprietà agraria è lo scritto *Del danno dato* (Firenze 1805, 1807), basato sul diritto romano e sulla dottrina di diritto comune, specie del *mos italicus*, sulla legislazione granducale e statutaria toscana, sulla giurisprudenza dei grandi tribunali. Esso rappresenta una silloge ed un epigono della tradizione del tardo diritto comune, ma offre anche considerazioni di carattere agronomico e sociale volte alla valorizzazione di segno fisiocratico della produzione agricola.

Una visione fondata sulla centralità della proprietà e sulla necessità di favorire la circolazione dei beni, espressione di un moderatismo politico che auspicava la convergenza tra i ceti produttori sotto l'egida dei proprietari nella realtà economico-ordinamentale della Toscana del tempo, permea l'insieme degli scritti di F., pur dedicati a istituti giuridici particolari. Da ricordare *Dei limiti di manomorta coerentemente al paragrafo XVIII della legge di ammortizz. pubblicata in Toscana nel 1769* (Firenze 1798, 1799, 1805); *Delle azioni edilizie in rapporto alle contrattaz. del bestiame* (Firenze 1799, 1807), in cui si propugna la massima libertà nelle compravendite di animali; *Del dir. dell'entrata secondo i nostri statuti delle arti* (Firenze 1798, 1805) e *Della società chiamata*

accomandita e di altre materie mercantili secondo le leggi e statuti veglanti in Toscana (Firenze 1803, Macerata 1840; rist. anast. Bologna 1991).

BIBL.: DBI, 42 (1997), p. 423-425 (Orsola GORI PASTA); LANDI [2002], p. 325-327; COLAO [2006], p. 57-58; EDIGATI, TANZINI [2009], p. 118-120, 162-163, 182, 186.

Alessandro DANI

Figuera, Oronzio (Martina, 31 marzo 1731 - 1790)

La prima formazione, filosofica e teologica, avvenne nel luogo di origine, sotto la direzione di Giuseppe Montanaro e di Pasquale Magli. Solo in seguito *F.* si dedicò agli studi giuridici, che perfezionò intorno al 1755 nell'Università di Napoli, dove seguì, fra l'altro, le lezioni di Antonio Genovesi. Sacerdote secolare, tenne una scuola privata di diritto che lo mise in luce come uno dei «più accreditati maestri» della capitale (GIUSTINIANI, p. 13). Ma, nonostante il prestigio acquistato, *F.*, che già nel 1777 risulta essere lettore straordinario (CAMMISA [2001], p. 236), non riuscì a superare nessuno dei numerosi concorsi universitari a cui partecipò. Quegli insuccessi, come riferisce Giustiniani, non scalfirono la stima di cui godeva e furono da lui sofferti «di buon animo», senza che ne venisse scoraggiata la produttività scientifica. Un'operosità che si tradusse in primo luogo in scritti destinati all'insegnamento istituzionale: *Institutiones Juris Regni Neapolitani...* (Neapoli 1766, 1772, 1782, 1790, 1802); *Elementa iuris ecclesiastici...* (Neapoli 1775, ma la dedica è datata 1770; 1784). Oltre a un *Tractatus de jure congrui* (Neapoli 1785), a *F.* si devono le edizioni del *Compendium juris civilis, extra seriem pandectarum...* di J. Voet (Neapoli 1774), e del *Repertorium sententiarum et regularum...* (Neapoli 1775) di Peter Cornelius Brederode. Edizioni sintomatiche dei suoi vasti interessi culturali, evidenti nelle stesse opere istituzionali.

Da quella sensibilità derivava l'attenzione alla vicenda storico-giuridica meridionale e ai complessi rapporti instauratisi nel Mezzogiorno d'Italia, durante l'Antico Regime, fra il diritto romano e gli altri numerosi diritti che vi avevano trovato applicazione. Del diritto longobardo, in particolare, egli rilevava la perdurante vigenza in alcune aree del Regno. Il giurista non aveva difficoltà ad ammettere che «Nos... ut plurimum legibus Romanorum regimur» (*Institutiones iuris Regni Neapolitani...*, ed. 1772, lb. I, tit. IV, § LXX, p. 141), ma nel contempo sottolineava che era stata lenta la riemersione del diritto giustiniano nel Mezzo-

giorno (ivi, *Prolegomena de origine iuris, et magistratum, Periodus I*, § XV, p. 12-13) e poneva l'accento sulla capacità di sopravvivenza mostrata dal diritto longobardo, tale che ai suoi tempi esso continuava a trovare applicazione per consuetudine in alcuni luoghi del Regno. Ma, soprattutto, notava che le leggi longobarde erano state «usu receptae» da tutti, esclusi gli appartenenti ai ceti popolari e gli ecclesiastici, che non avevano rinunciato all'applicazione del diritto romano (ivi, p. 12). Era una visione non dissimile da quella di Francesco D'Andrea. Nel relativizzare il diritto romano, *F.* dedicava enfatiche lodi al diritto longobardo. Lo faceva nel quadro di un interessante disamina delle origini del diritto feudale, anch'essa rivelatrice di una spiccata sensibilità storica. Il feudo, nato dai *Germani*, aveva acquistato «maiores dignitatem» presso i Longobardi. Le leggi di questi ultimi, a cui si doveva, in gran parte, l'elaborazione dell'istituto, erano, per la loro utilità e giustizia, superiori a quelle degli altri popoli, eccezion fatta per quelle romane. Ciò giustificava la definizione del diritto feudale dei Longobardi come *ius commune*: esso, infatti, era stato ampiamente recepito e osservato in un lungo arco temporale (ivi, lb. II, tit. IV, § XXVII-XXIX, p. 180-182). *F.* applicava qui al diritto longobardo gli argomenti posti a sostegno del diritto romano dai teorici del *consensus gentium*.

Se la trattazione dedicata alla materia feudale era in linea con consolidati orientamenti dottrinali tesi a porre limiti all'esercizio dei poteri giurisdizionali dei baroni (ivi, tit. II, § XXII, XXV, XXVII-XXXII, p. 110-115), non mancava una decisa presa di distanza dall'arbitrio giudiziale. *F.* sottolineava che «perniciose errant» quanti ritenevano che il Sacro Consiglio, quale tribunale supremo, dovesse giudicare non secondo le leggi, ma «ex aequo, & bono» (ivi, *Prolegomena de orig. iur. et magistrat., period. II*, cap. IV, § LXX, p. 54-55). L'*aequitas* incontrava limiti cogenti nella legislazione. Ma con ciò *F.* non intendeva assumere posizioni riformistiche radicali. Quell'importante affermazione, tesa a porre un freno all'arbitrio delle magistrature, non era la premessa di un'integrale visione legislativa del diritto né si accompagnava all'auspicio di una radicale riforma del sistema penale. Nel trattare della tortura, *F.* si limitava a richiamare i limiti posti al suo impiego dalla dottrina giuridica (ivi, lb. IV, tit. XV, § CCLXXV, p. 363-364). E, nel trattare degli *exules*, si limitava a descrivere le procedure *ad modum belli*, rammentando che quei soggetti potevano essere condannati a morte sulla base dei soli indizi indubitati e sottoposti a tortura prima dell'esecuzione capitale per ottenere la rivelazione dei complici (ivi, tit. V, § CLVI, p. 292).